

## **REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI D'INDAGINE**

### **Art. 1**

- 1) Il Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale stesso, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione provinciale.

### **Art. 2**

- 1) Il Consiglio provinciale procede caso per caso alla nomina delle commissioni consiliari d'indagine.

### **Art. 3**

- 1) La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine. L'oggetto deve essere chiaramente identificato e delimitato. La deliberazione indica altresì il termine per concluderla.

### **Art. 4**

- 1) La proroga del termine assegnato alla commissione per la conclusione dei suoi lavori può essere autorizzato solo dal Consiglio provinciale.

### **Art. 5**

- 1) Le commissioni sono composte da Consiglieri. Ne fanno parte in misura paritetica rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, garantendo almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio provinciale. E' assicurata in ogni caso la presenza di tutti i capigruppo senza diritto di voto se non sono componenti eletti della stessa.
- 2) I componenti della commissione, così come i capigruppo non possono farsi sostituire da colleghi in caso di assenza o impedimento. Alla sostituzione può provvedere solo il Consiglio provinciale in presenza di rinuncia all'incarico o di impedimento prolungato.
- 3) Il Presidente viene eletto dai commissari nel corso della prima riunione fra i commissari espressi dalla minoranza e su indicazione della stessa.

### **Art. 6**

- 1) Il numero legale necessario per la validità delle sedute della commissione viene determinato dalla presenza dei due terzi dei componenti.
- 2) Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

### **Art. 7**

- 1) La commissione non può riunirsi nelle stesse ore in cui è prevista la riunione del Consiglio provinciale.
- 2) Le altre commissioni consiliari non possono riunirsi nelle stesse ore in cui è prevista la riunione della commissione d'indagine.

### **Art. 8**

- 1) Le riunioni della commissione sono segrete.
- 2) Gli atti, i verbali e le notizie relative allo svolgimento dei lavori della commissione d'indagine non possono essere portati a conoscenza dei terzi fino al termine dei lavori della commissione stessa.
- 3) I componenti della commissione, i funzionari che collaborano con essa, le persone ascoltate dalla commissione sono tenute al segreto d'ufficio.
- 4) Gli stessi soggetti sono tenuti al segreto d'ufficio anche dopo il termine dei lavori della commissione in relazione a tutte le notizie di carattere riservato soggette al rispetto delle norme sulla "privacy" che riguardino singole persone e non siano oggetto dell'indagine stessa.
- 5) I verbali della commissione non possono contenere l'indicazione in chiaro del nome e del cognome di soggetti che non siano oggetto diretto dell'indagine.

#### **Art. 9**

- 1) La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione il Segretario Generale e i dirigenti mettono a disposizione della commissione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, anche di natura riservata.

#### **Art. 10**

- 1) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Presidente della Provincia, dei membri del Consiglio e della Giunta, dei revisori, del Segretario Generale, del direttore generale, dei dirigenti e dei dipendenti, dei rappresentanti della Provincia in altri enti e organismi.
- 2) I soggetti summenzionati invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.
- 3) La commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al personale provinciale per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva.
- 4) La convocazione e le risultanze dell'audizione restano segrete fino al termine dei lavori della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio.

#### **Art. 11**

- 1) La commissione d'indagine presenta una relazione periodica o finale se i componenti della stessa l'approvano all'unanimità.
- 2) Diversamente i componenti della commissione possono depositare nelle mani del Presidente della commissione stessa loro relazioni.
- 3) Le relazioni della commissione espongono i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per queste informazioni è mantenuto il segreto d'ufficio.
- 4) La relazione della commissione o le relazioni dei commissari non possono contenere in chiaro l'indicazione di nomi e cognomi dei soggetti che non siano oggetto diretto dell'indagine.
- 5) La relazione della commissione o le relazioni dei commissari e le eventuali mozioni di attuazione delle indicazioni contenute nella relazione stessa della commissione o nelle relazioni stesse dei commissari vengono presentate al Consiglio provinciale che le discute. Al termine del dibattito il Consiglio provinciale prende atto della relazione conclusiva della commissione o delle relazioni dei commissari e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione provinciale ad adottare entro termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consiliare.

#### **Art. 12**

- 1) La Commissione, con la presentazione della relazione finale della commissione o delle relazioni dei commissari al Consiglio provinciale, conclude la propria attività ed è sciolta.
- 2) Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della commissione consegnati al Presidente del Consiglio provinciale per il dibattito dell'aula.

#### **Art. 13**

- 1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste per il funzionamento delle altre commissioni consiliari.